



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL SEGUENTE REGOLAMENTO È STATO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BAGHERIA N°10 DEL 24/01/1996 ED APPROVATA DAL CO.RE.CO, SEZIONE CENTRALE, CON DECISIONE N° 3642-2899 DEL 21/03/1996

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 Norme di riferimento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Interpretazione del regolamento</i>	<i>4</i>
CAPO II LE ADUNANZE	5
<i>Art. 4 Sede delle adunanze</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Pubblicità delle adunanze</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 Adunanze aperte</i>	<i>6</i>
CAPO III I CONSIGLIERI.....	7
<i>Art. 7 Mandato elettivo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 Dimissioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 Decadenza, rimozione, sospensione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Diritti dei Consiglieri</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 Doveri dei consiglieri</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 Astensione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 Elezione domicilio</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 Rappresentanza</i>	<i>9</i>
CAPO IV GLI ORGANI CONSILIARI	10
<i>Art. 15 I gruppi consiliari</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 Locali, personale e spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 Ufficio studi e documentazione</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 Conferenza dei Capigruppo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 Commissioni consiliari</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 Il Presidente del Consiglio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 Funzionamento Ufficio Presidenza e Commissione di indagine</i>	<i>12</i>
CAPO V FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO	14
<i>Art. 22 Diritto d'iniziativa dei Consiglieri</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23 Controllo sull'attività della Giunta</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 Interrogazioni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25 Mozioni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26 Ordini del giorno</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 Trattazione congiunta di Interrogazioni o Mozioni</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 Diritto d'informazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 Diritto di visione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 Procedura per l'accesso</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 Rilascio di copie di atti e documenti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 32 Responsabilità e rimedi</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 Norme comuni</i>	<i>18</i>
CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	19
<i>Art. 34 Convocazione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 35 Ordine del giorno</i>	<i>19</i>

Art. 36 Partecipazione e assenze	20
Art. 37 Termini di consegna.....	20
Art. 38 Pubblicazione.....	20
Art. 39 Deposito degli atti.....	21
CAPO VIII LE ADUNANZE	22
Art. 40 Validità delle adunanze	22
Art. 41 Partecipazione del Sindaco, degli Assessori ed altri organi istituzionali.....	22
Art. 42 La partecipazione del Segretario.....	23
CAPO VIII DISCIPLINA DELLA ADUNANZE	24
Art. 43 Comportamento dei Consiglieri.....	24
Art. 44 Ordine dei lavori.....	24
Art. 45 Comunicazioni del Presidente al Consiglio Comunale	24
Art. 46 Processo verbale redazione, lettura ed approvazione	25
Art. 47 Ordine della trattazione Questione pregiudiziale e proposta di sospensiva	25
Art. 48 Ordine di trattazione dell'argomento discussione generale	25
Art. 49 Intervento dei Consiglieri nella discussione generale.....	26
Art. 50 Presentazione, illustrazione e votazione degli Ordini del Giorno	26
Art. 51 Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.....	27
Art. 52 Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti.....	27
Art. 53 Sospensione dell'atto in discussione.....	28
Art. 54 Mozione d'ordine e fatto personale	28
Art. 55 Termine dell'adunanza	28
CAPO IX LE DELIBERAZIONI	29
Art. 56 Redazione del verbale	29
Art.57 Approvazione del verbale.....	29
Art.58 Le votazioni.....	29
Art. 59 Forme di votazioni.....	30
Art. 60 Votazioni: Procedimento	31
Art. 61 Esito delle votazioni	31
Art. 62 Regolamento interno.....	31
CAPO X NORME FINALI.....	32
Art. 63 Diffusione	32
Art. 64 Entrata in vigore.....	32

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere Collegiale dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capigruppo consiliari con l'intervento del Segretario Generale.

Art. 2

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Nel caso in cui la questione sull'interpretazione o sul conflitto di competenza è sollevata nel corso di una seduta di Consiglio Comunale per un argomento in trattazione, il Presidente del Consiglio può, sentiti i Capigruppo, sospendere la trattazione dell'argomento in discussione rinviandolo a successiva seduta, disponendo la convocazione Collegiale dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capi gruppo Consiliari con l'intervento del Segretario Generale. In caso di urgenza, il Presidente può sospendere i lavori d'aula per convocare immediatamente l'organo Collegiale di cui al precedente comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capi gruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II LE ADUNANZE

Art. 4

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell' aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
Se possibile, apposito spazio, separato dalla sala dei consiglieri, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione.
Le sedute del Consiglio Comunale possono essere diffuse attraverso l'utilizzo di emittenti radiofoniche e televisive. Con le TV locali si stipulerà apposita convenzione.
L'Amministrazione provvede ad erogare un contributo a sostegno, con apposita convenzione, alle emittenti televisive che operano nell'informazione giornaliera con trasmissioni giornaliere e che si impegnano, con convenzione, a trasmettere i lavori d'aula e a dare notizia dei lavori delle Commissioni Consiliari.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio nominativamente assegnati al servizio d'aula, al difensore civico ed ai consulenti del Sindaco, nonché i collaboratori dipendenti comunali assegnati ai gruppi consiliari, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Fatta eccezione per i Consiglieri Comunali, per il Sindaco, per i componenti della Giunta, per il Difensore Civico, per i Consulenti del Sindaco, per il personale in divisa, per il Segretario Generale e Vice Segretario Generale, le persone ammesse in aula devono essere fornite di apposito e visibile cartellino di riconoscimento.
Apposito spazio è riservato ai componenti degli organi circoscrizionali e a personalità istituzionali.
Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall' aula per tutto il resto della seduta.
Se il Consigliere colpito dal provvedimento di esclusione si rifiuta di ottemperare all' invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.
Qualora sorga tumulto in Consiglio Comunale e riescono vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa fino al ritorno della calma. Diversamente il Presidente scioglie la seduta.
5. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragione di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
6. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, in altri luoghi pubblici ed in apposite bacheche all'uopo predisposte.
7. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all' esterno della sede viene esposta la bandiera italiana e quella con i colori del Comune.

Art. 5

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione
2. La Presidenza del Consiglio provvede ad assicurare la massima diffusione della notizia della convocazione del Consiglio, specificandone data, luogo ed oggetto delle adunanze.
3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza ed il Segretario comunale.

Art. 6
Adunanze "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta degli organi previsti dall'art. 89, comma 1, dello Statuto, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere nonché esperti di chiara fama.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati che portano il loro contributo di opinioni di conoscenze di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza deve essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III

I CONSIGLIERI

Art. 7

Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista, la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.
6. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle aspettative stabilite dalla legge.
7. Hanno, altresì, diritto alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni giorno di adunanza del Consiglio o delle Commissioni formalmente istituite e convocate.
8. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione.

Art. 8

Dimissioni

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulate in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei consiglieri, potrà, nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9

Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
2. La decadenza e la rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge, sia quando si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. 31/86 sia quando intervenga un provvedimento dell'autorità competente.
3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.

5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 10 **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.

5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

6. L'Esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi saranno regolati da apposito regolamento.

7. I consiglieri, hanno diritto di:

- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione.

I Consiglieri hanno facoltà di attivare l'Organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Legge.

I Consiglieri comunali hanno diritto, a cura del Comune, ad essere assicurati contro i rischi conseguenti l'espletamento del loro mandato.

Art. 11 **Doveri dei consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le decisioni e le direttive del Presidente, di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.

2. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge o dalle relative norme regolamentari e nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e l'opportunità. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.

3. Inoltre, devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quelle sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento.

4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei consiglieri e i relativi doveri del sindaco, degli assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo Statuto con le specificazioni del presente regolamento.

5. Ove il consigliere comunale, che riveste la qualità di scrutatore, intenda allontanarsi dall'aula, dovrà darne avviso al Presidente e attendere che ne sia fatta la sostituzione.

Art. 12
Astensione

1. I consiglieri comunali, così come gli altri amministratori, debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta anche l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 13
Elezione domicilio

1. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
2. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 14
Rappresentanza

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei Capi gruppo.

CAPO IV GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 15

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno due consiglieri per come prescritto dall'art. 29 del vigente statuto comunale.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, come previsto dal secondo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte dei consiglieri interessati.
5. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell' art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44. Fino alla comunicazione dei capi gruppo, le predette comunicazioni saranno effettuate ai consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
6. È facoltà di più gruppi consiliari di confederarsi per il perseguimento di comuni obiettivi politici, con dichiarazione scritta a firma congiunta dei rispettivi capi gruppo da presentarsi al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale.

Art. 16

Locali, personale e spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari

1. Per l'espletamento delle loro funzioni, i Gruppi Consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi, esaminare atti e di ricevere il pubblico. I locali devono essere forniti di telefono, di attrezzature idonee e di personale addetto in numero adeguato.
2. Il personale addetto ai gruppi consiliari deve essere disponibile per le necessità del gruppo consiliare a cui è stato assegnato. Per le prestazioni in eccedenza rese al servizio degli organismi collegiali saranno programmati tempestivamente gli impegni della spesa occorrente per garantire la corresponsione tempestiva delle relative indennità.
3. Al fine di consentire ai Gruppi Consiliari l'espletamento delle loro funzioni e quanto indicato al comma 2 del presente articolo, deve essere previsto in sede di previsione di bilancio apposito capitolo inerente le spese di funzionamento per i Gruppi Consiliari.

Art. 17

Ufficio studi e documentazione

1. Per assicurare una corrente informazione ai consiglieri sui precedenti, sullo stato della legislazione e su ogni questione che sia connessa alle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale è istituito un apposito Ufficio studi e documentazione dotato di biblioteca e di idonee ed adeguate strutture, nonché di personale qualificato. In particolare, presso l'Ufficio studi e documentazione, è istituito uno schedario informatizzato delle deliberazioni Consiliari con relativo indice.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale emanerà direttive per l'organizzazione e la funzionalità dell'Ufficio studi e documentazione.

Art. 18

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio ed è composta dal Presidente, dai Capigruppo consiliari e dal Segretario comunale o suo delegato ove venga richiesto dal Presidente. Nella riunione in cui si

determina l'Ordine del Giorno dei lavori consiliari, possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari di studio e consultazione.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è, anche verbalmente, convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Capi gruppo, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso.

6. Alla riunione possono partecipare il Segretario e funzionari comunali dietro richiesta della Conferenza.

7. La conferenza dei Capi gruppo coadiuva il Presidente in ordine alla programmazione dei lavori ed alla predisposizione dell'ordine del giorno e del calendario delle attività del Consiglio comunale, per tali compiti deve essere convocata all'inizio di ogni mese per la programmazione dei lavori d'aula e prima della predisposizione di ogni Ordine del Giorno, salvi i casi di convocazione di urgenza.

Il programma viene predisposto dall'Ufficio di Presidenza e deve indicare le richieste del Sindaco in ordine alla priorità di trattazione, gli atti ispettivi in ordine di presentazione e tutte le proposte deliberative pronte ad essere trattate in Consiglio e poste all'attenzione della Conferenza dei capi gruppo per il parere. Alla prima seduta utile il programma sarà comunicato al Consiglio comunale.

In ordine alla comunicazione di cui sopra, ove non sorgano obiezioni, il programma resta stabilito a meno che nel corso della sessione, non intervengano urgenti necessità di modifica del programma e del calendario.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. In base allo Statuto comunale, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica costituisce nel proprio seno commissioni permanenti di studio e consultazione. Le competenze e la loro composizione numerica sono disposte con apposito separato regolamento.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

3. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

4. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni, nomina Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso secondo quanto previsto dal vigente statuto e dall'apposito separato regolamento.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Il Presidente o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di Presidenza. Per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.

6. Il Vice Presidente del Consiglio comunale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento.

7. Al Presidente saranno assegnati appositi locali, arredati e con i necessari supporti.

Art. 21

Funzionamento Ufficio Presidenza e Commissione di indagine

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio della propria funzione, si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- rappresenta il Consiglio;
- lo convoca e lo presiede;
- presiede la conferenza dei Capigruppo;
- predispone l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Consiglio, del Sindaco, dei Dirigenti, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dallo Statuto;
- riceve le determinazioni delle Commissioni Consiliari e le porta a conoscenza del Consiglio;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'Ordine del Giorno, stabilisce l'ordine e le modalità di votazione, proclama l'esito delle votazioni;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare l'accesso al pubblico;
- mantiene l'ordine ed impone l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento;
- sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza;
- propone i componenti le Commissioni Consiliari o le delegazioni su indicazione dei gruppi e nel rispetto del presente regolamento;
- espleta ogni altra funzione attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. È istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Esso è composto dal Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Presidenza:

- organizza l'attività del Consiglio e coordina quelle delle Commissioni;
- provvede:
 - a) in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
 - b) nel coadiuvare il Presidente per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
 - c) nel curare l'istituzione e l'organizzazione dell'Ufficio studi e documentazioni;
- decide sulle questioni di interpretazione dei regolamenti interni, acquisito il parere dell'organo collegiale di cui all'ultimo comma del precedente articolo uno;
- predispone e propone al Consiglio Comunale le modifiche ai regolamenti interni, acquisito il parere dell'organo collegiale sopra citato;
- disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento della sala consiliare durante le sedute del Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone dei locali e di adeguato numero di dipendenti per l'espletamento delle funzioni attribuite.

La pianta organica approvata dal Consiglio Comunale fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie categorie addette agli uffici e ai servizi.

È istituito, per le finalità di cui sopra, l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza il cui personale sarà previsto dalla nuova pianta organica.

L'Ufficio di Presidenza impartisce direttive in materia di gestione e organizzazione del personale di assistenza ai lavori d'aula e della Presidenza.

In sede di previsione di bilancio deve essere istituito apposito capitolo inerente le spese di funzionamento e rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.

Nelle more dell'approvazione della nuova pianta organica, il Segretario Generale disporrà opportunamente il personale sufficiente al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio Comunale può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando a maggioranza assoluta una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio.

La Commissione ha la facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Circoscrizioni, i Revisori dei Conti, i Dirigenti del Comune, i Direttori di Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o controllate dal Comune e/o in partecipazione con esse, le Organizzazioni Sindacali ed ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.

Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Sindaco, il quale ha la facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

La Commissione deve concludere sottoponendo al Consiglio una relazione.

Possono essere prodotte una o più relazioni di minoranza.

La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal suo insediamento ma, su richiesta della stessa, il Consiglio, ove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, può concedere una proroga.

La Commissione di indagine elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente ed è assistita da un segretario, scelto tra i funzionari e/o istruttori amministrativi del Comune e dal Segretario Generale.

Per l'insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente si applicano le norme stabilite per le Commissioni permanenti.

CAPO V

FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO

Art. 22

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. Le proposte di deliberazioni formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il Segretario comunale esprime parere anche sulle competenze del Consiglio a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, indicando nell'avviso di convocazione il consigliere proponente.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, nel corso della seduta, emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
7. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto e, quando sono di limitata entità, anche orali. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 23

Controllo sull'attività della Giunta

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti i consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 15 della L.R. 44/91, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale quando un decimo dei Consiglieri o un gruppo consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente regolamento ne faccia richiesta scritta entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
3. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
4. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato Regionale di Controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nei precedenti commi. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i tre giorni non festivi successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.
5. Il Sindaco trasmette, contemporaneamente al suo deposito in segreteria, mensilmente al domicilio dei consiglieri l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e già pubblicate.
6. All'inizio di ogni seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni adottate dallo stesso Consiglio che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

Art. 24

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adattato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e firmate dai proponenti al Sindaco, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un Assessore, entro trenta giorni dalla loro presentazione per iscritto o oralmente nel primo Consiglio comunale, in relazione alla richiesta dell'interrogante.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente i termini sono ridotti a 15 giorni e, in casi eccezionali, riconosciuti tali dal Presidente, può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio. In questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e al Presidente, che dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni da quella di presentazione.

5. Le interrogazioni sono trattate in ordine di presentazione nei giorni in cui è convocato il Consiglio Comunale.

L'interrogazione posta all'Ordine del Giorno della seduta e pronta per la risposta, può essere illustrata per non più di 5 minuti da uno dei proponenti firmatari.

Ad essa il Sindaco o l'Assessore delegato per materia risponde per non più di 10 minuti.

Il presentatore ha facoltà di replica per non più di 5 minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta. Ogni consigliere può firmare l'interrogazione presentata da altri, ma come interrogante è considerato agli effetti della discussione il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altri firmatari.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante o i firmatari non sono presenti in aula al momento in cui essa è posta in trattazione. In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato può rendere risposta scritta.

Art. 25

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

3. Nel caso di presentazione di una mozione per fatti contingibili urgenti, con urgente inserimento all'ordine del Giorno, il Presidente deve, entro 24 ore dalla presentazione della mozione, convocare il Consiglio Comunale con iscritta la mozione all'ordine del giorno o, se il Consiglio è già convocato, inviare un supplemento all'ordine del giorno. Della mozione presentata durante i lavori del Consiglio, il Presidente deve annunciare al Consiglio l'oggetto e i presentatori. Per la trattazione della mozione si seguono le norme previste per la discussione e votazione della proposta di atto deliberativo.

4. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di quindici minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di dieci minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di dieci minuti.

5. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concretterà in atto deliberativo sostanziale.

Art. 26

Ordini del Giorno

1. Ogni consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non iscritti all'ordine del giorno della seduta ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.

2. Il proponente illustra la proposta e la risoluzione da approvare in un massimo di dieci minuti.
3. Nella discussione può intervenire un consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Il Sindaco o il suo delegato possono illustrare la posizione dell'Amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Se necessario il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i Capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.
5. Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'Ordine del Giorno che si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27

Trattazione congiunta di Interrogazioni o Mozioni

1. Con decisione del Presidente possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interrogazioni o mozioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi.
2. La stessa decisione può essere assunta dal Presidente anche con riferimento a interrogazioni o mozioni presentate dopo che l'ordine del giorno è stato formato, se almeno uno dei proponenti è presente in aula e chiede che l'interrogazione o mozione da lui presentata sia inserita nell'Ordine del Giorno per la trattazione congiunta. Se nessuno dei proponenti è presente o non è formulata la richiesta di inserimento nell'Ordine del Giorno, il Presidente può ugualmente disporre la trattazione congiunta e rinviare la trattazione stessa ad altra seduta, se non vi è opposizione da parte dei proponenti delle interrogazioni o mozioni poste all'ordine del giorno della seduta con riferimento alle quali il Presidente propone il rinvio della trattazione.
3. Se viene effettuato il rinvio ad altra seduta, della decisione assunta dal Presidente, è data immediata comunicazione ai proponenti non presenti in aula che le loro interrogazioni o mozioni saranno trattate congiuntamente.
4. La trattazione congiunta di cui ai commi precedenti è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 28

Diritto d'informazione

1. Ogni Consigliere ha il diritto/dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tale potestà.
2. Questo diritto/dovere potrà essere esercitato, oltreché con la visione dei provvedimenti adottati ed il rilascio delle loro copie, anche con l'esercizio del diritto di informazione.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R.10/91 e dalla L.R. 48/91.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze, denunce proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
5. L'esercizio del diritto è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazione tramite il Segretario comunale, ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.
6. I Capigruppo hanno diritto ad ottenere settimanalmente, copie dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti o controllati a cura della Segreteria Generale e da notificare presso il gruppo consiliare.

Art. 29

Diritto di visione

1. Il diritto di informazione si può concretizzare anche nel diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/91 e dalla L.R. 48/91.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. L'esercizio del diritto è effettuato dai consiglieri richiedendo l'accesso, tramite il Segretario comunale, ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

Art. 30
Procedura per l'accesso

1. I Consiglieri per potere prendere visione od ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato debbono, utilizzando preferibilmente un apposito stampato, indicare il provvedimento o la pratica o il documento che li interessa.
2. Le istanze, dopo essere state registrate al protocollo, i cui estremi potranno essere, a richiesta indicati al consigliere, saranno sottoposte al Segretario comunale il quale, se conformi al presente regolamento, autorizzerà l'accesso trasmettendo la richiesta all'ufficio interessato.

Art. 31
Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata, nei tempi e nei modi indicati nell'articolo precedente, dal consigliere alla segreteria comunale, che la smisterà all'ufficio competente.
3. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
4. Il rilascio della copia avviene entro i tre giorni successivi a quello della registrazione della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, nel qual caso, a presentazione della richiesta, verrà precisato il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non potrà superare i 10 giorni.
5. Il Segretario comunale, qualora rilevi difficoltà al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di tre giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il rilascio.
6. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 successive modificazioni e a quanto previsto dall'articolo 199 O.EE.LL.
7. Per l'autenticazione si applicheranno, da parte degli uffici che detengono i relativi documenti le disposizioni della Legge 4.1.1968, n. 15.
8. Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione «COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE, PER USO AMMINISTRATIVO CONNESSO AI COMPITI DI ISTITUTO DEL CONSIGLIERE» ... , sarà trasmessa all'ufficio segreteria che ne curerà la consegna al richiedente.
9. Fermo restando che sia garantito ad ogni gruppo consiliare il rilascio gratuito di copia dei documenti indicati al punto 1 del presente articolo, il consigliere richiedente dovrà comunicare se intende richiederlo per estratto o sostenerne il costo quando questo supera il valore di due gettoni di presenza corrisposti come indennità di presenza ai consiglieri comunali.

Art. 32
Responsabilità e rimedi

1. Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli, può formare oggetto di addebiti in relazione alle rispettive responsabilità dei dipendenti o degli amministratori.
2. Il consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può proporre al Consiglio il richiamo dell'organo ritenuto inadempiente.
3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non più di cinque minuti.
4. Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'organo inadempiente.

Art. 33

Norme comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 28 al 32 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Assessori e al Sindaco.
2. Eventuali problemi interpretativi o applicativi di detti articoli potranno essere devoluti al Presidente del Consiglio, a cui le parti potranno rivolgersi, alla conferenza dei Capi gruppo allargata al Sindaco.
3. I consiglieri comunali e gli altri amministratori sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Restano ferme le norme, sia procedurali che sostanziali, contenute in regolamenti già esecutivi che regolano la stessa materia, tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 34

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.
3. Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del Consiglio secondo le priorità stabilite dall'art. 171 dell'O.A.EE.LL. La presidenza provvisoria del consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente, spetta al consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 35

Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. L'Ordine del Giorno deve contenere nell'ordine:
 - a) Comunicazioni;
 - b) Interrogazioni e mozioni;
 - c) Approvazioni verbali sedute precedenti;
 - d) Proposte deliberative delle quali deve essere specificato l'ufficio proponente, l'oggetto, il numero dei presentatori e il risultato di tutti i pareri.
3. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando

l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

7. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 36

Partecipazione e assenze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia all'assemblea. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale delle adunanze.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia annotata nel verbale della deliberazione.

Art. 37

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dall'art. 31.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 5.

8. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 38

Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:

- al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Circostrizionale;
- all'Assessorato regionale EE.LL.;
- al Comitato Regionale di Controllo;
- alla Prefettura;
- alle Forze dell'Ordine;
- al Difensore Civico;
- agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.
4. Durante le giornate festive la pubblicazione all' Albo Pretorio avviene dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fermo restando che i cittadini che si troveranno a quell'ora dentro la sede comunale possono completare la consultazione degli atti in pubblicazione.

Art. 39
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 34, comma 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completato dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990, n.142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
4. A richiesta dei singoli consiglieri devono essere rilasciate copie degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non oltre 48 ore dall'inizio della seduta consiliare.
5. All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.
6. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capigruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

CAPO VIII LE ADUNANZE

Art. 40

Validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qual'ora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è constatata la mancanza del numero legale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto e, nelle more, può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 41

Partecipazione del Sindaco, degli Assessori ed altri organi istituzionali

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei consiglieri.
2. Il Presidente della Circostrizione può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio per argomenti riguardanti la frazione. Il Presidente del Consiglio, se è necessario, potrà dare allo stesso la parola e questi potrà trattenersi in aula fino all'esaurimento dell'argomento.
3. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
4. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
5. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

6. A richiesta di uno o più consiglieri il Presidente invita i Funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio relative al Bilancio preventivo ed al Conto consultivo, inoltre, nella persona del Presidente, tutte le volte che sarà invitato dal Presidente del Consiglio per riferire o dare pareri consuntivi su dati argomenti.
8. Il Difensore Civico partecipa alla seduta in cui verrà discussa la propria relazione annuale, partecipa inoltre tutte le volte che sarà invitato dal Presidente del Consiglio per riferire o dare pareri consultivi su dati argomenti.

Art. 42

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.
3. Alle sedute assistono i Capi Settore in relazione agli adempimenti di loro competenza sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO VIII

DISCIPLINA DELLA ADUNANZE

Art. 43

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all' argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell' educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all' ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell' espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 44

Ordine dei lavori

1. La prima ora della seduta, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente e dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, è riservata, ove occorre, alla trattazione degli atti ispettivi. Per determinazione del Presidente, il tempo stabilito per la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni può essere variato, dopo avere sentito i Capigruppo, secondo le esigenze d'aula.
2. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa tre consiglieri per l'espletamento delle funzioni di scrutatori. Compiuti gli adempimenti indicati nei commi precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati nell' avviso di convocazione, secondo l'ordine della loro iscrizione. Il Consiglio Comunale può stabilire inversioni all'ordine del giorno.
3. Prima di procedere alla votazione sulla proposta in discussione generale sull'argomento, alle eventuali discussioni sui singoli articoli o capitoli, con conseguente votazione, si procede all'illustrazione e votazione di eventuali Ordini del Giorno e quindi alla votazione dell'intera proposta di deliberazione.

Art. 45

Comunicazioni del Presidente al Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo la lettura e approvazione del processo verbale:

- comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute al Consiglio Comunale tramite il Presidente o l'Ufficio di Presidenza;
- comunica l'invio delle proposte di deliberazione alle Commissioni permanenti e le decisioni assunte dal CO.RE.CO.;
- comunica le richieste di giustificazione dei consiglieri assenti;
- dispone la lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate.

Sulle comunicazioni del presidente può intervenire un consigliere per gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 46

Processo verbale: redazione, lettura ed approvazione

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale. Il processo verbale è firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario e deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, il testo integrale del dispositivo del documento posto in votazione, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
2. Il processo verbale è depositato in copia nei locali dell'aula consiliare almeno tre ore prima della seduta, affinché ogni consigliere possa prenderne visione. Nella seduta successiva a quella alla quale il processo verbale si riferisce e prima di passare all'esame delle questioni poste all'ordine del giorno, il Presidente, assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio tra i suoi componenti, pone in votazione l'approvazione del processo verbale.
3. Letto il verbale della seduta precedente, il Presidente invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Ogni consigliere può richiedere la parola per non più di tre minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
4. Se non vi sono osservazioni il Presidente del Consiglio dichiara approvato il verbale senza votazione, se vi sono osservazioni le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.
5. Se nella seduta nella quale deve provvedersi all'approvazione del processo verbale sono posti all'ordine del giorno soltanto interrogazioni ed interpellanze, l'approvazione del processo verbale è posta come ultimo argomento dell'ordine del giorno.

Art. 47

Ordine della trattazione - Questione pregiudiziale e proposta di sospensiva

1. All'ora fissata per la convocazione il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta la quale di regola ha inizio con la nomina scrutatori, le comunicazioni del Presidente e, quindi, procede alla lettura del verbale della seduta precedente di cui all' articolo del presente regolamento.
2. Nella trattazione dell' argomento o proposta all'ordine del giorno si procede con il seguente ordine:
 - discussione generale;
 - discussione particolare sui singoli articoli, capitoli o voci della proposta o argomento, sugli emendamenti e sub emendamenti;
 - votazione sugli emendamenti e sub emendamenti e sugli articoli, capitoli e voci;
 - illustrazione e votazione degli eventuali Ordini del Giorno;
 - votazione sull'intera proposta.
3. Prima che abbia inizio la discussione generale, almeno due consiglieri comunali possono proporre questione pregiudiziale o sospensiva. Nel caso di pregiudiziale l'argomento in discussione, se accolta la richiesta, non viene discusso.
4. Nel caso di sospensiva, sempre se accolta la richiesta, l'argomento in discussione viene rinviato.
5. Questione pregiudiziale o sospensiva può essere avanzata anche dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dalla Commissione Consiliare permanente.
6. Sulla questione pregiudiziale o proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, i proponenti nella misura di un rappresentante che naturalmente si considera a favore ed un consigliere contro.
7. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell' argomento al quale si riferiscono. La votazione avviene a scrutinio palese.

Art. 48

Ordine di trattazione dell'argomento discussione generale

1. Alla discussione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno si procede secondo l'ordine di iscrizione.
2. La inversione dell'ordine del giorno può aver luogo ove sia richiesta dalla Presidenza o da almeno due Consiglieri e sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3. L'illustrazione della richiesta di cui al comma due è consentita, per non più di tre minuti, a due Consiglieri che parlino rispettivamente uno a favore ed uno contro.
4. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno è aperta dal Presidente del Consiglio e inizia con la relazione del proponente. La relazione non può superare la durata di trenta minuti.

5. Dopo la relazione e, se richiesta, la lettura del dispositivo della proposta di delibera, il Presidente invita il relatore della competente Commissione Consiliare permanente a comunicare e illustrare il relativo parere. In presenza di relazione di minoranza la parola viene concessa ai relatori di minoranza.
6. Ciascuna relazione non può superare la durata di quindici minuti.
7. Sulle proposte di deliberazione per le quali le Commissioni abbiano espresso parere favorevole all'unanimità, il Presidente del Consiglio apre la discussione generale soltanto quando non sia fatta richiesta da almeno dieci consiglieri comunali.
8. La discussione generale deve essere aperta quando le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza e vi siano relazioni di minoranza. Il Presidente del Consiglio apre la discussione se ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

Art. 49

Intervento dei Consiglieri nella discussione generale

1. Il Presidente del Consiglio concede facoltà di parola ai consiglieri secondo il turno di prenotazione. È consentito lo scambio di turno tra i consiglieri iscritti a parlare e col consenso del Presidente.
2. Alla discussione generale sugli argomenti dell'ordine del giorno partecipa non più di un componente per gruppo Consiliare rappresentato ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio, di intesa con la conferenza dei Capigruppo, di volta in volta ed in relazione alla particolare importanza dell' argomento posto in discussione, può consentire più di un intervento per gruppo rispettando quanto più possibile la rappresentanza proporzionale di ogni gruppo.
3. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dalla Presidenza, la quale la concede secondo l'ordine delle richieste. Ogni intervento non può superare i venti minuti di tempo. Nessun consigliere può essere interrotto durante il suo intervento, fatta eccezione per il Presidente il quale può intervenire dando spiegazioni o chiarimenti o per togliere la parola.
4. Ogni consigliere che interviene deve rivolgersi al presidente parlando da apposita tribuna o dal suo posto, se autorizzato dalla presidenza. Per particolari ragioni i consiglieri autorizzati dalla presidenza possono intervenire rimanendo seduti.
5. I consiglieri che intervengono alla discussione devono occuparsi unicamente dell'affare in discussione e non possono divagare in osservazioni sopra altri affari del Comune che non abbiano attinenza con la discussione all'ordine del giorno.
6. Nel caso della discussione generale su atti riguardanti piani di programmazione urbanistiche, finanziarie, regolamentari, sanitarie, commerciali o riguardanti l'organico comunale o di aziende, enti, istituzioni dipendenti o controllate dal comune o di impegno antimafia, il tempo concesso a ciascun consigliere per il suo intervento è di trenta minuti e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
7. La durata di ogni intervento non può eccedere il tempo concesso previsto dai precedenti commi 3 e 6 del presente articolo. Superato tale limite il Presidente invita l'oratore a concludere. Se tale richiamo non sortisce effetto, la Presidenza è autorizzata a togliere la facoltà di parola. Nessun consigliere può intervenire più di una volta sullo stesso argomento. È ammessa una seconda possibilità di intervento per fatto personale o per dichiarazione di voto. Per questi ultimi due casi la durata dell'intervento non può eccedere i cinque minuti.
8. Se il consigliere iscritto a parlare non è presente in aula o rinuncia decade dalla facoltà di intervenire nella discussione generale. Se nessuno dei consiglieri chiede di intervenire nella discussione generale, il Presidente la dichiara chiusa e si passa alla discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti o sub emendamenti.
9. Il Presidente, dopo che abbiano parlato tutti i consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.
10. La Presidenza del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei Capigruppo, può decidere il tempo necessario complessivo per lo svolgimento della discussione generale per discussioni inerenti argomenti di interesse particolarmente rilevante. Conseguentemente, pertanto, e solo in questo caso, la Presidenza, sempre di intesa con la conferenza dei Capigruppo, può stabilire un termine di tempo per ciascun intervento, in difformità da quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 6 a cui ogni Consigliere comunale deve attenersi.

Art. 50

Presentazione, illustrazione e votazione degli Ordini del Giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere può presentare Ordini del Giorno sul documento in discussione. Ordini del Giorno possono essere presentati anche dopo la

chiusura della discussione generale. Questo è consentito dalla Presidenza del Consiglio d'intesa e dopo aver verificato la disponibilità della conferenza dei Capigruppo e dopo averne accettata la necessità riguardo al superamento di problemi tecnici improvvisamente insorti.

2. L'Ordine del Giorno di norma non è emendabile, salvo particolari casi e solo dopo accordo unanime dei Gruppi Consiliari d'intesa con la Presidenza del Consiglio. L'Ordine del Giorno può essere sostituito dai presentatori con l'altro Ordine del Giorno. Il proponente può illustrare l'O.d.G. per non più di 10 minuti.

3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma Ordini del Giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio Comunale sull'argomento in discussione o formulati con frasi sconvenienti o che riguardano argomenti estranei all'oggetto della discussione. Sulla improponibilità decide il Presidente e/o può essere proposta questione pregiudiziale.

4. Gli Ordini del Giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale. Nel caso di Ordini del Giorno presentati nell'ambito di discussioni di atti deliberativi, la votazione avviene prima della approvazione dell'intera proposta deliberativa.

5. È possibile, se la Presidenza d'intesa con i Capigruppo lo ritiene necessario, la votazione degli O.d.G. per parti separate.

L'Ordine del Giorno non ha precedenza per la discussione e la votazione sulle mozioni.

Art. 51

Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione generale è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo alla legge, al regolamento, per mozioni d'ordine e per fatto personale. Sul richiamo alla legge, o al regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale richiede in aula il parere al Segretario Generale. Il tempo concesso per l'intervento richiesto è di 5 minuti, superati i quali la Presidenza toglie la parola.

2. Se il Consigliere a cui è stata concessa la parola divaga sull'argomento per il quale ha fatto il richiamo, la Presidenza toglie la facoltà di intervenire. Sul richiamo al regolamento il Presidente può anche sottoporre la questione richiamata al parere dell'Ufficio di Presidenza, e della Conferenza dei Capigruppo, previa autorizzazione del Consiglio. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Sulla richiesta di parola per fatto personale decide il Presidente oppure, nel caso in cui a seguito di risposta negativa da parte della Presidenza, il Consigliere richiedente insiste, il Consiglio si determina, senza discussione, con voto palese.

3. I richiami alla Legge, Statuto, Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale, hanno la precedenza sulle questioni principali.

Art. 52

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e sub emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni del testo del documento da porre in votazione. I sub emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti. Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti e sub emendamenti. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e firmati prima che si chiuda la discussione generale.

2. Il Presidente del Consiglio, al quale vengono presentati gli emendamenti, avrà cura di acquisire il parere tecnico a cura del funzionario competente se presente, ed il parere di legittimità del Segretario Generale in ogni caso. I sub emendamenti possono essere presentati prima che si chiude la discussione sull'emendamento in questione. Essi devono essere presentati alla Presidenza, per iscritto e firmati, che avrà cura di darne lettura al Consiglio prima della votazione di ogni singolo emendamento a cui si riferiscono. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

3. Gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine di presentazione predisposto dalla segreteria generale che coadiuva il Presidente nei lavori d'aula o secondo l'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o sub emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di 5 minuti, eguale tempo è concesso all'eventuale intervento del rappresentante dell'amministrazione se chiede di intervenire.

4. Nell'interesse della discussione e su richiesta della commissione competente o di almeno 4 consiglieri, il Presidente del consiglio può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati ovvero, se lo ritiene, può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Gli emendamenti e sub emendamenti possono essere ritirati dal proponente. Gli emendamenti si intendono ritirati se nessuno dei proponenti è presente in aula o se almeno un consigliere in aula non li fa propri.

5. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione prima i sub emendamenti, poi gli emendamenti ai quali i sub emendamenti si riferiscono e successivamente l'intero articolo così come risulta eventualmente emendato.

6. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi passando di seguito a quelli modificativi e di seguito a quelli aggiuntivi. Per gli emendamenti di uguale natura si applica il principio dell'ordine di presentazione. Se i sub emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche.

I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti. Gli emendamenti posti in votazione devono riportare i pareri tecnici e di legittimità.

Art. 53

Sospensione dell'atto in discussione

1. In qualsiasi momento della discussione, essendone sopravvenuti validi motivi, il consiglio può sospendere e rimettere all'esame delle commissioni consiliari competenti l'atto in discussione, purché ne rendano conto in una successiva riunione del consiglio e comunque entro 10 giorni.

2. Se una determinata discussione non può essere conclusa nella seduta in cui è cominciata essa viene proseguita nella seduta immediatamente successiva.

Art. 54

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce «fatto personale» l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 55

Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario comunale.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, enuncia che convocherà l'assemblea con avviso da notificarsi al domicilio dei consiglieri.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

CAPO IX LE DELIBERAZIONI

Art. 56

Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art.57

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di dieci minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art.58

Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, vengono scelti, a cura dell'assemblea con votazione per alzata di mano, tre consiglieri con funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate e proclamate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori con la votazione di controprova.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria, presso il banco della Presidenza, per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate

in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 59

Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di due consiglieri.

Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri i quali rispondono ad alta voce votando «SI» se approvano la proposta o «No» se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di Segreteria;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda «SI» per l'approvazione della proposta o «NO» in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
- c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;
- d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

- e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.
5. E' consentita la votazione con il sistema elettronico nei termini e modalità previsti dalla legge.

Art. 60

Votazioni: Procedimento

1. Dopo l'eventuale votazione degli Ordini del Giorno, il Presidente del Consiglio pone in votazione il testo del documento, con le modifiche dovute agli emendamenti e sub emendamenti approvati. Prima della votazione i Consiglieri hanno diritto alla parola per non più di tre minuti per motivare il loro voto o per dichiarare la propria astensione.
2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il consigliere può ottenere la parola solo per motivare la sua astensione. Nel caso in cui il Consigliere si astiene dalla votazione perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale. Tale attestazione deve essere parimenti effettuata tutte le volte che il Consigliere si allontana dall'aula prima della votazione e richiede che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
3. Le deliberazioni sono approvate se ottengono voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti in aula salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una maggioranza qualificata. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
4. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e non può essere concessa la parola se non per richiamo alle disposizioni regolamentari relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti di funzionamento del procedimento elettronico del voto, se questo adottato come metodo, comunque prima che sia effettuata la proclamazione del risultato del voto.

Art. 61

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo compresi i non eletti.

Art. 62

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e può essere modificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo parere dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo.
2. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento del palazzo sede del Consiglio e delle sedi di rappresentanza del Comune. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CAPO X NORME FINALI

Art. 63

Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai consiglieri neoeletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art. 64

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
3. Sarà inserito, nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.